

Camera dei Deputati

**Legislatura 17**  
**ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/06055**  
presentata da **ARRIGONI PAOLO** il **05/07/2016** nella seduta numero **653**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** , data delega **05/07/2016**

**TESTO ATTO**

**Atto Senato**

**Interrogazione a risposta scritta 4-06055**

presentata da

**PAOLO ARRIGONI**

**martedì 5 luglio 2016, seduta n.653**

ARRIGONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: in data 24 maggio 2016, è stato trasmesso al Senato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto governo n. 306) per il previsto parere ed attualmente all'esame in diverse Commissioni; sull'argomento l'interrogante ha presentato già numerosi atti di sindacato ispettivo, tra i quali, la 4-05223, indirizzata proprio al Ministro dell'economia e delle finanze, senza aver ricevuto risposta; nei giorni scorsi, il Servizio del Bilancio del Senato ha pubblicato la nota di lettura n. 136 sullo schema in esame e la stessa ha evidenziato diversi elementi da integrare, anche di carattere finanziario, sulla relazione tecnica allegata all'atto governo n. 306 di seguito riportati; sull'articolo 2:

"sarebbero utili elementi informativi circa la portata innovativa dell'elenco di funzioni stabilito dall'articolo in esame, fornendosi rassicurazioni in merito all'assenza di effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli che sono ad oggi contemplati negli stanziamenti predisposti ai sensi della legislazione vigente ovvero a quelli previsti in relazione al trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato alle altre forze di polizia, che si opera con gli articoli contenuti nel provvedimento in esame";

sull'articolo 7 (assorbimento Corpo forestale dello Stato in Arma dei Carabinieri):

"quanto alla componente d'onere, andrebbe richiesta un'integrazione alla Relazione Tecnica da cui risultino evidenziati i dati e parametri adottati nella determinazione del fabbisogno di spesa iniziale prevista a titolo di una tantum, fornendo indicazioni in merito ai criteri adottati nel calcolo distintamente per ciascun delle occorrenze considerate. Sul punto, tenuto anche conto che il comma 3 predispone a tal fine una specifica autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, andrebbe oltretutto richiesto ogni elemento idoneo a comprovare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai costi previsti in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

la Relazione Tecnica andrebbe integrata dall'evidenziazione dei criteri e parametri adottati nella determinazione del quantum, con particolare riferimento ai risparmi previsti per il vettovagliamento del personale (mense) - che la RT ascrive interamente all'unificazione delle "procedure" di fornitura - ma anche alle "razionalizzazioni" immobiliari ed ai canoni delle sedi energetici.

In altri termini, fermo restando che alcune "economie" potranno senz'altro realizzarsi per effetto di processi di efficientamento nell'impiego delle risorse, occorrerebbero gli elementi dimostrativi, utili a confermare l'effettiva "prudenzialità" delle stime formulate dalla Relazione Tecnica";

sull'articolo 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

"Al riguardo, circa la piena neutralità degli effetti dell'incorporazione delle strutture e dei comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, andrebbe confermato che le modifiche previste dalle lettere a)-c) del comma 2, risultino pienamente corrispondenti all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato e comunque conformi all'obiettivo di assicurare l'assolvimento dei compiti trasferiti all'Arma, mediante l'incorporazione dei reparti del Corpo forestale dello Stato. In particolare, in merito alla lettera c) del citato comma, andrebbe confermato che la previsione dettata dall'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), per cui i comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare possano essere retti da ufficiali di grado "generale", indifferentemente di "divisione" o di "brigata", risulti pienamente coerente con la struttura ordinativa ad oggi prevista per le strutture direttive/direzionali affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato. Parimenti, andrebbe confermato che l'assegnazione della direzione dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare ad un Generale di corpo d'armata, non prefiguri maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che il Comandante generale del Corpo forestale dello Stato è ad oggi equiparato a dirigente generale (e non a dirigente generale di livello B, che corrisponde a Generale di corpo d'armata ai sensi dell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare). In relazione alle norme contenute al comma 2 dell'articolo, andrebbe perciò valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza"; sull'articolo 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato)

"Si rammenta, sul punto, che l'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità prescrive che in presenza di norme che interessino la materia del pubblico impiego, le stesse debbano essere accompagnate da un relazione tecnica che fornisca una proiezione degli effetti almeno "decennali" per il bilancio dello Stato.

Per i profili di quantificazione, va sottolineato che la RT non fornisce però le indicazioni che sarebbero invece indispensabili a rendere trasparenti sin d'ora gli effetti finanziari che il riordino sembrerebbe suscettibile di determinare, in termini di maggiori oneri, medio tempore per il trattamento economico dei dipendenti, e, perciò, di maggiore spesa per il bilancio dello Stato. A tale proposito, pur considerando che il passaggio delle risorse umane avverrà principalmente all'interno del medesimo comparto di contrattazione (Sicurezza-difesa) - ovvero nell'ambito di amministrazioni la cui disciplina, anche del trattamento economico, è riconducibile alle categorie cd. "non contrattualizzate" - e che l'incorporazione avverrà in gradi e profili "equiparati", va tuttavia rilevato che già la sola specificità ordinamentale di Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza - essendo, come noto, le citate forze di polizia ad ordinamento "militare" - si riflette in sensibili differenze - rispetto a status, carriere, gradi ed istituti del trattamento economico (Al riguardo, articolo 632 del decreto legislativo n. 66/2010.) - vigenti per il personale delle analoghe forze di polizia ad ordinamento "civile". Ciò producendo, pertanto, effetti anche relativamente al trattamento economico complessivo annuo spettante, sia per la parte "fondamentale" ma, in modo particolare, soprattutto per la componente cd. "accessoria", la cui spesa è sensibilmente inferiore per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato rispetto a quella analoga delle altre forze di polizia. In altri termini, al di là di ogni valutazione di massima in merito alla omogeneità degli ordinamenti, a parità di "grado" tra le varie forze di polizia, il trattamento economico complessivo previsto per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato si presenta sensibilmente inferiore rispetto a quello spettante alle unità di grado equiparato appartenente alle altre forze di polizia, a ordinamento civile e militare (a titolo meramente esemplificativo, emergono le sensibili differenze nel trattamento economico medio "annuo" indicato dalle tavole del Conto Annuale del personale dal Dipartimento della R.G.S., rispetto agli altri corpi di Polizia. In particolare, dalla comparazione del costo medio

annuo di qualifiche/carriere e gradi corrispondenti di appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo della Guardia di finanza, si registrano differenze "complessive", tra le componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico, che vanno dagli oltre 4 mila euro annui per i profili professionali iniziali delle rispettive carriere (assistenti/appuntati) agli 8-9 mila euro annui per il personale direttivo non dirigente (sottufficiali/ufficiali inferiori), sino a raggiungere una differenza di oltre 20.000 euro annui in relazione al personale dirigente ed equiparato. Anche dalla comparazione dei dati del costo medio annuo di qualifiche/carriere e gradi corrispondenti relativi al Corpo forestale dello Stato con gli omologhi appartenenti all'Arma dei carabinieri, si registrano differenze "complessive", tra le componenti fondamentali e accessorie del trattamento economico, che vanno dagli oltre 4 mila euro annui per i profili professionali iniziali delle rispettive carriere (assistenti/appuntati), ai 6-8 mila euro annui per il personale direttivo non dirigente (sottufficiali/ufficiali inferiori), sino a raggiungere una differenza poco meno di 20.000 euro annui in relazione al personale dirigente ed equiparato. Differenze analoghe sono riscontrabili con il costo medio annuo indicato per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del Personale al 2014, tavole sul sito internet del dipartimento relativa al Costo medio 2014 delle unità appartenenti alle amministrazioni del comparto "Forze di Polizia").

andrebbe richiesta un'integrazione della RT, in cui vengano illustrati dettagliatamente gli effetti finanziari che si produrranno a seguito del transito dei contingenti del personale, attualmente in forza al Corpo forestale dello Stato, alle altre amministrazioni indicate nella tavola A.

andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle disponibilità non impegnate ad oggi esistenti ai sensi della citata normativa assunzionale, nonché, indicazioni in merito agli effettivi livelli di "adesione" alla procedura di transito da parte del personale, rispetto ai trasferimenti preventivati sulla base dei fabbisogni organici previsti, per ciascuna delle amministrazioni indicate nella tavola A"; sull'articolo 14 (Arma dei carabinieri)

"Al riguardo, le norme in esame provvedono all'adeguamento delle disposizioni già contenute nel codice dell'ordinamento militare concernenti lo statuto e l'ordinamento delle carriere e degli avanzamenti previsti per personale dell'Arma dei carabinieri, integrandone e modificandone la disciplina al fine di recepire l'istituzione, in un distinto "ruolo", a regime, in cui far confluire il personale della specialità "forestale".

In ogni caso, anche per tali norme sembrano necessarie integrazioni alla Relazione tecnica, al fine di fornire trasparenza circa gli effetti che derivano dalle disposizioni anche medio tempore per il bilancio dello Stato, sia relativamente alla disciplina "permanente" che in relazione alla disciplina "temporanea" prevista per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato sino al 2027. A ben vedere, infatti, dal momento che l'impianto delle norme di interesse per la fase "transitoria" a disciplina del passaggio di personale dal Corpo forestale dello Stato, considerato anche che si rende necessario assicurare comunque la disponibilità di una gamma di risorse umane comunque adeguate all'espletamento dei compiti trasferiti a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato, registra l'istituzione degli appositi ruoli forestali "iniziali" - espressamente ad "esaurimento" - degli ufficiali, degli ispettori e sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri "forestali", nonché del personale tecnico dei periti, dei revisori, a fianco degli "ordinari" ruoli dell'Arma dei carabinieri, di cui andrebbero chiariti disciplina e modalità di avanzamento.

In tal senso, preliminarmente ad ogni valutazione da formularsi in merito agli ordinamenti delle carriere e degli avanzamenti previsti per i neo istituiti ruoli forestali "iniziali" dell'Arma dei carabinieri (allegati in Tabella 4) (nota 10: Una prima questione da sollevare sarebbe ad esempio quella delle

modalità di transito previste per l'inquadramento del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato, di cui non sono chiari i profili di disciplina nell'Arma dei carabinieri, dal momento che non è indicata, nel provvedimento una tavola di equiparazione e raccordo delle relative qualifiche con i gradi militari corrispondenti previsti nell'ordinamento dell'Arma.), va sottolineato che l'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità, stabilisce che ogni qualvolta nuove norme interessino la modifica della disciplina dell'ordinamento delle carriere di categorie del pubblico impiego, le stesse debbano accompagnarsi in RT anche alla dettagliata rappresentazione degli effetti finanziari attesi, in un orizzonte almeno decennale.

Nel caso in esame, in particolare, l'illustrazione dovrebbe interessare sia le dinamiche retributive connesse ai previsti ruoli di "transito" nell'Arma dei carabinieri - espressamente ad "esaurimento"- che le differenze che emergono dal confronto tra l'ordinamento delle carriere vigenti, per gli appartenenti al Corpo forestale dello stato, con quelle in vigore, per i ruoli "equiparati", in favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, cui è destinato ad essere inquadrato a "regime" il personale "forestale" dell'Arma.

in tal senso, specifici profili di riflessione emergono dall'esame di alcune delle novelle apportate al T.U. dell'ordinamento militare, da cui dipende il completamento della riforma, per cui un primo chiarimento andrebbe in primis richiesto circa portata e contenuto della norma prevista dalla lettera dd) laddove si prevede l'inserimento nel Codice di cui al decreto legislativo n. 66/2010, dell'articolo 2212-ter (Consistenze organiche del ruolo forestali e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri). La norma ivi descritta stabilisce che, fermo restando le consistenze complessive, e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli Ufficiali, le dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" (a esaurimento) degli ufficiali, debbano essere progressivamente devolute alla consistenza del ruolo "forestale" dell'Arma dei carabinieri, per cui andrebbe confermato che da tale trasferimento non derivino effetti di modifica rispetto al contingente organico "complessivo" previsto per gli ufficiali del ramo forestale "permanente" dell'Arma.

In termini analoghi, sembrerebbero indispensabili elementi illustrativi in merito alla portata della novella indicata in corrispondenza alle lettere ee) dell'articolo, laddove l'inserimento dell'articolo 2212-quater (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri) nel T.U. dell'ordinamento militare, prevede che, fino al completo avvicendamento del personale appartenente ai ruoli forestali "iniziali" non direttivi dell'Arma, le vacanze organiche verificatesi negli stessi ruoli debbano essere progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ruoli equiparati corrispondenti dell'Arma dei carabinieri.

Di specifico interesse è poi anche la norma prevista alla lettera ii) ivi inserendosi al T.U. l'articolo 2214-bis (Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri), laddove viene stabilito che l'incorporazione del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri debba avvenire, nel rispettivo ruolo "iniziale", mantenendo comunque l'ordine assegnato nel ruolo di provenienza del Corpo forestale dello Stato. Tale articolo prevede, inoltre, al comma 3, che al personale transitato continuino ad applicarsi i limiti d'età previsti dalla legislazione vigente per la cessazione dal servizio in favore degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

In relazione alla lettera ll), laddove si provvede all'inserimento nel T.U. dell'articolo 2223-bis (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri), andrebbero poi chiariti portata e contenuto della previsione per cui si stabilisce che sino al 2037 le norme di cui agli articoli 900 (Collocamento in servizio permanente a disposizione) e 1099 (Avanzamenti del personale a

disposizione) non si applicano ai tenenti colonnelli in s.p.e. del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri.

Una riflessione integrativa andrebbe poi richiesta in relazione alla lettera oo) in cui si prevede l'inserimento nel T.U. dell'articolo 2247-quater (Nomina del Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri), ai sensi del quale si prevede la nomina del Vice comandante forestale tra gli ufficiali transitati nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, aventi grado corrispondente a generale di brigata (equiparato a Dirigente "superiore" del CFS, ai sensi dell'articolo 632 del T.U.), cui viene invece corrisposto il grado di generale di divisione del medesimo ruolo (equiparato a Dirigente Generale del CFS).

Elementi aggiuntivi di riflessione andrebbero inoltre richiesti anche in merito alla lettera pp) laddove è regolato il regime transitorio previsto per gli avanzamenti, sino all'anno 2027, degli ufficiali del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del quale si prevede che, fermo restando i volumi organici complessivi, il ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa variare annualmente il numero delle promozioni a scelta e per anzianità, modulando i termini minimi di "permanenza" nei vari gradi.

Nel complesso, dal momento che la progressione di carriera prevista attualmente dall'ordinamento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sembrerebbe permanere solo nel ruolo "ad esaurimento" previsto per l'inquadramento iniziale dell'Arma dei Carabinieri, ma non nell'ambito del nuovo ruolo del personale previsto nell'ambito della medesima, né invero nella disciplina prevista per il transito del personale nelle altre forze di polizia - laddove il personale viene assorbito direttamente nei ruoli già esistenti - andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito al rischio che il cambiamento previsto a regime risulti suscettibile di determinare effetti di "peggioramento" per le aspettative degli interessati, generando contenziosi volti al riconoscimento del trattamento più favorevole eventualmente già in godimento quali appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Circostanza, questa, da cui potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri per le amministrazioni interessate";

sugli articoli 15, 16 e 17 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Personale che transita nel Corpo della Guardia di finanza; Personale che transita nella Polizia di Stato)  
"Al riguardo, per i profili di quantificazione, su tutti e tre gli articoli, posto che le norme prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale rispettivamente nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, andrebbe non di meno richiesta una puntuale evidenziazione delle differenze retributive esistenti tra i profili professionali interessati dal trasferimento, anche al fine di evidenziare l'importo della spesa per gli assegni ad personam che gli interessati percepiranno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2, ultimo periodo della legge di delega.

Ad ogni modo, dal momento che la progressione di carriera prevista attualmente dall'ordinamento delle progressioni di carriera del Corpo forestale dello Stato sembrerebbe, essere superata dalla disciplina prevista per la carriera di reinquadramento, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al rischio che il citato "cambiamento" risulti suscettibile di determinare effetti di peggioramento nelle aspettative di avanzamento per gli interessati, da cui potrebbero conseguire effetti di contenzioso con l'Amministrazione da parte degli interessati, che darebbero luogo a nuovi e maggiori oneri (12).

In tal senso, si richiama l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità in cui si prevede che ogni qualvolta nuove norme interessino la disciplina del pubblico impiego, le stesse debbano prevedere l'illustrazione in RT degli effetti finanziari previsti almeno in un orizzonte decennale.

Inoltre, sul comma 4 dell'articolo 15, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla portata della disposizione ivi prevista, per cui è stabilito che gli interessati al transito, dal Corpo forestale dello Stato a quello dei Vigili del fuoco, debbano essere dislocati ad una sede di servizio collocata nel medesimo ambito provinciale della sede di servizio di appartenenza.

Sugli oneri previsti per corsi di formazione sia presso la Guardia di finanza, sia presso la Polizia di Stato (art. 16, commi 2 e 3 e art. 17, commi 2 e 3), andrebbero richiesti i parametri e dati impiegati nella quantificazione del fabbisogno di spesa previsto, indispensabile a comprovare la congruità delle autorizzazioni di spesa";

sull'articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

"Al riguardo, in merito al comma 3, dal momento che alla norma non è associata una "specificata" clausola di invarianza, va sottolineato che la mera assicurazione circa la neutralità del dispositivo fornita in RT, non risulta di per sé idonea ad escludere dal rischio di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ragion per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica integrazione al testo, che provveda all'inserimento di una clausola specifica.

Per quanto concerne il comma 10, pur considerando le puntuali indicazioni fornite dalla RT, va sottolineato che l'indisponibilità disposta a valere di posti in organico al fine di provvedere alla "compensazione" di eventuali effetti finanziari non previsti, in particolare, riconducibili alla formazione di posizioni organiche "soprannumerarie" rispetto agli organici di diritto, risulta adeguata nella misura in cui tali posizioni risultino effettivamente ricopribili, in relazione alla disciplina del turn over vigente per l'Amministrazione interessata. In caso contrario, dovendo ritenersi non valida l'indisponibilità di tali posizioni, pur previste in organico di "diritto", operando a valere di posti che sarebbero comunque destinati a rimanere "vacanti".

In merito al comma 11, posto che la norma ivi prevista è volta alla salvaguardia dei limiti di anzianità già previsti dalla legislazione vigente per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ai fini del collocamento in quiescenza, anche al fine di evitare anticipi dei termini da cui non potrebbero che conseguire maggiori oneri di spesa, non ci sono osservazioni.

Inoltre, sul comma 14, premesso che ivi si prevede la progressiva armonizzazione degli istituti previsti transitoriamente (sino al 2027) per il passaggio del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, mediante la revisione della disciplina in materia di stato giuridico e di progressione in carriera, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, oltre che prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, anche assicurando "il mantenimento della sostanziale equiordinazione dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie" va sottolineato che la norma sembrerebbe in sé confermare al momento l'impossibilità di procedere ad una compiuta valutazione degli effetti finanziari, in assenza di dati dettagliati forniti dalla RT indispensabili a valutare la spesa per retribuzioni prevista a carico di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte in relazione ai profili di inquadramento del personale proveniente dal soppresso Corpo forestale dello Stato";

sull'articolo 19 (Disposizioni finanziarie).

"Ciò che soprattutto interessa, in questa sede, è dunque la congruità di risparmi previsti e quantificati, per ciascun delle norme in esame, per il triennio 2016/2018 ma, in particolare, in relazione all'anno 2017.

va tuttavia sottolineato che pur considerando la limitata entità della maggior spesa autorizzata, la "copertura" indicata in relazione alle norme di risparmio, non è sempre retta in RT da elementi di dettaglio a conferma dei risparmi ivi ipotizzati.

Si segnala, infine, che in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 relativa al finanziamento delle misure volte alla perequazione dei trattamenti economici degli appartenenti alle forze di polizia, cui dovrebbero essere devoluti il 50 per cento dei risparmi previsti dalla riforma in esame - che è richiamata dal comma 1 della norma in esame - il capitolo 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze non reca a legislazione vigente alcuno stanziamento di spesa relativamente alle annualità 2016/2018 del bilancio in gestione.

Infine, si rileva che non è stato fornito l'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità";

sull'articolo 20 (Entrata in vigore)

"Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza del termine di entrata in vigore delle norme, indispensabili a garantire l'adozione dei provvedimenti indicati dall'articolo 18, comma 5 e l'operatività del riordino";

successivamente, in data 29 giugno 2016, anche il Servizio del Bilancio della Camera dei deputati ha pubblicato il dossier n. 394 sulla verifica delle quantificazioni dell'atto governo in esame, nel quale si legge quanto segue;

articolo 1 e 19

"si evidenzia che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, è finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e a disciplinare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito di altre Forze di polizia - in primis l'Arma dei Carabinieri - e di altre amministrazioni pubbliche. Premesso che alla norma di delega non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, si rileva che al provvedimento in esame non è allegato un prospetto riepilogativo che dia conto degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascrivibili al provvedimento medesimo. Peraltro le disposizioni in esame (articolo 19) fanno espresso riferimento a effetti di risparmio pari - al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 - ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 59.081.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Nel rinviare, per i profili di quantificazione di tali effetti finanziari, alle valutazioni formulate con specifico riguardo agli articoli 3, 4, 5, 7, 16 e 17, si evidenzia preliminarmente l'esigenza di chiarire se i medesimi risparmi debbano intendersi scontati ex ante a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (nella misura del 50%) e ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 350/2003 (per la restante parte). Infatti la condizione che i risparmi debbano essere accertati a consuntivo sembra richiesta solo con riferimento alle minori spese di cui all'articolo 12, comma 10; inoltre i risparmi medesimi indicati dall'articolo 19 decorrono dall'esercizio in corso. Qualora i predetti risparmi debbano intendersi utilizzabili di anno in anno e in via preventiva per le finalità indicate dalle norme in esame, andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale impiego, con particolare riferimento alla destinazione di una quota dei medesimi effetti ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, della legge n. 350/2003, in materia di riordino delle carriere e trattamenti economici degli appartenenti alle Forze di polizia." Ancora: ".....Infine si osserva che il "foglio 1" legato alla relazione tecnica, che riepiloga i risparmi come



configurati nei successivi allegati tecnici, descrivendo le diverse voci di risparmio, differiscono dai risparmi complessivi lordi indicati dall'articolo 19: tali differenze appaiono di portata marginale per quanto riguarda gli esercizi 2017 e 2018 (circa 2.400 euro). Per il 2016 si registra invece un rilevante scostamento (20.729.216 euro anziché 7.970)";

articolo 7 (assorbimento CFS)

"Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, pur rilevato che si tratta di un limite massimo di spesa, sarebbe opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione di tale limite per confermarne la congruità rispetto ai costi previsti per le finalità in esame. Con riferimento, inoltre, ai risparmi indicati dalla relazione tecnica, si prende atto di quanto riferito dalla stessa relazione, che non esplicita peraltro i parametri sottostanti la definizione delle stime indicate";

articolo 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

"Al riguardo, tenuto conto che relazione tecnica non considera la norma, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'incorporazione delle strutture e dei Comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, andrebbe confermato che le modifiche apportate al Codice dell'ordinamento militare, previste dalle lettere a)-c) del comma 2, risultino conformi all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, appare opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato - ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lett. c) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinativa del Corpo non risultano gradi apicali equiparati a Generale di corpo d'armata.

Con specifico riferimento al comma 2, lett. b), andrebbe confermato che la possibilità che i Comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare vengano retti da generali di "divisione" o di "brigata", risulti coerente con la struttura ordinativa prevista a legislazione vigente per le strutture di Comando affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato";

articolo 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato)

"Non sono peraltro esplicitati i dati riferiti alla determinazione e alla effettiva conseguibilità di tali risparmi, collegati a procedure che prevedono, tra l'altro, un'opzione da parte dei soggetti interessati. Inoltre non sono forniti elementi volti a suffragare, sul piano finanziario, la complessiva neutralità del meccanismo di ridefinizione delle dotazioni organiche, i cui effetti finanziari dovrebbero trovare compensazione, in parte, nella procedura di trasferimento del personale e, in parte, a valere sulle facoltà assunzionali del Corpo forestale nonché sui risparmi relativi al trattamento economico. Tanto premesso, con specifico riguardo al personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà in altri enti, all'interno del comparto sicurezza-difesa, si rileva l'opportunità di acquisire una stima degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni introdotte, con particolare riferimento alle dinamiche retributive che dovrebbero interessare il personale transitato, in particolare nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato";

articolo 15 a 17 (Personale che transita nei vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato)

"Al riguardo in merito alle norme che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato,

analogamente a quanto evidenziato con riferimento al personale di cui si prevede il transito - ai sensi dell'articolo 14 - nell'Arma dei Carabinieri, si rileva l'opportunità di acquisire una rappresentazione degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni",  
si chiede di sapere se, alla luce delle considerazioni degli uffici tecnici del Senato e della Camera dei deputati sull'atto di Governo inerente al Corpo forestale dello Stato e delle incognite emerse, anche di carattere finanziario, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi presso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per richiedere, quantomeno, una proroga del termine di esercizio della delega e aprire, con sollecitudine, un confronto con le organizzazioni sindacali di settore.

(4-06055)